

**GARA1011
PROCEDURA APERTA**

**CAPITOLATO
AMMINISTRATIVO
SERVIZI PER TELEFONIA
FISSA E TRASMISSIONE DATI**

Numero Gara 702754 - Lotto CIG 0659407FDA

CINECA Consorzio Interuniversitario

C.F., R.I. 00317740371 – R.E.A. Bo 454818 – P.IVA 00502591209

Via Magnanelli, 6/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Tel: +39 051.6171411 Fax: +39 051.2130217 E-mail: clienti@cineca.it



INDICE

Art. 1 Oggetto del contratto 3

Art. 2 Obblighi dell'appaltatore 3

Art. 3 Variazione dei servizi 3

Art. 4 Contestazioni, Penalità e Risoluzione..... 4

Art. 5 Responsabilità..... 4

Art. 6 Proprietà e segretezza 4

Art. 7 Corrispettivo del contratto 5

Art. 8 Fatturazione e pagamenti 5

Art. 9 Spese contrattuali..... 5

Art. 10 Non esclusività..... 5

Art. 11 Cessione del contratto e sub appalto..... 5

Art. 12 Regolamento amministrativo CINECA..... 6

Art. 13 Controversie..... 6

Art. 14 Clausola di chiusura..... 6



Art. 1 Oggetto del contratto

Il contratto qui affidato per i servizi per telefonia fissa e trasmissione dati è un contratto aperto. A norma dell'art. 1331 del codice civile l'offerente resterà vincolato alla propria dichiarazione di offerta, mentre il CINECA avrà facoltà di accettarla per partite sino, alternativamente:

- a) al termine di scadenza del contratto, fissata in **mesi 36** (trentasei) decorrenti dalla stipulazione del contratto, salvo eventuali proroghe;
- b) all'ammontare totale di ordinativo di **€ 750.000,00** (settecentocinquantamila/00) IVA esclusa.

Allo scopo di garantire la continuità del servizio senza soluzione di continuità, il contratto alla sua scadenza si intende prorogato nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente agli stessi patti e condizioni per ulteriori tre mesi.

Il CINECA garantisce all'appaltatore, per la durata del contratto, un quantitativo di servizi per un importo complessivamente non inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00) oltre IVA.

Art. 2 Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore si impegna ad eseguire quanto dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico nelle forme stabilite obbligandosi, nella scelta del proprio personale, ad assicurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi richiesti dal CINECA. L'appaltatore sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti intercorrenti tra lui ed il personale stesso. Tutto il personale alle dirette dipendenze dell'appaltatore per le attività di cui al presente capitolato, dovrà essere assicurato presso gli enti assicurativi e assistenziali, con conseguente obbligo da parte dell'appaltatore di osservare tutte le disposizioni di legge che regolano i rapporti tra imprenditori e prestatori d'opera. In caso di violazione dei contratti collettivi e delle norme sugli obblighi contributivi, previa comunicazione all'appaltatore della eventuale inadempienza riscontrata, la Direzione del CINECA avrà facoltà di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni subiti. All'appaltatore sollevato dall'incarico spetterà esclusivamente il corrispettivo relativo al servizio effettivamente espletato, senza nessun altro tipo di rimborso, indennizzo o pretesa. L'appaltatore dovrà altresì provvedere a designare una persona con funzioni di "responsabile" da segnalare alla Direzione del CINECA, con il compito di far osservare al personale impiegato nel servizio i compiti e le funzioni stabilite, nonché tenere i contatti con il CINECA per qualsiasi necessità.

Art. 3 Variazione dei servizi

Il CINECA si riserva la facoltà di modificare o interrompere alcuni servizi senza che per questo sia dovuta indennità alcuna, rivedendo tuttavia il prezzo del contratto. Il CINECA si riserva altresì di aggiungere in qualsiasi momento singoli servizi per telefonia fissa e trasmissione dati, rientranti nell'ambito di merceologia del contratto, anche a favore di sue imprese controllate, alle stesse condizioni del presente contratto di



servizio. Per determinare il corrispettivo dei servizi complementari e connessi ci si riferirà ai listini ufficiali o ai prezzi medi di mercato.

Art. 4 Contestazioni, Penalità e Risoluzione

Il CINECA, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controllo allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione delle attività. Eventuali disservizi, irregolarità o mancanze riscontrate verranno comunicate all'appaltatore che, nel termine di 7 (sette) giorni, dovrà fornire le controdeduzioni. In mancanza di risposta nel suddetto termine o qualora le controdeduzioni presentate siano ritenute insoddisfacenti a giudizio del CINECA, la stessa si riserva di applicare per ogni irregolarità rilevata una penale pari a € 375,00 (trecentosettantacinque/00) giornaliere fino alla risoluzione delle irregolarità o mancanze riscontrate.

Qualora le inadempienze si ripetessero o qualora si verificassero da parte dell'appaltatore inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio o non conforme alle prestazioni richiamate nel presente contratto, la Direzione del CINECA, oltre ad applicare le penali suddette, potrà risolvere il contratto prima della scadenza, procedendo nei confronti dell'appaltatore alla determinazione dei danni sofferti e rivalendosi sulla cauzione definitiva e, ove ciò non fosse sufficiente, agendo per la differenza per il risarcimento del danno subito. In presenza di una delle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l'impresa aggiudicataria riceve la comunicazione, mediante Raccomandata AR, che il CINECA intende avvalersi della clausola risolutiva (art. 1456 c.c.). Da quel momento l'impresa aggiudicataria si asterrà immediatamente da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere per la risoluzione del contratto. Qualora la risoluzione del contratto avvenga per inadempimento dell'impresa aggiudicataria, il CINECA provvederà a revocare l'aggiudicazione, con facoltà di affidamento del servizio alla seconda classificata, ovvero terzi, nei casi consentiti dalla normativa.

Art. 5 Responsabilità

L'appaltatore sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione ai servizi eseguiti, potessero derivare ai beni immobili e mobili del CINECA, nonché a terze persone o a cose di terzi, ai dipendenti del CINECA.

Art. 6 Proprietà e segretezza

I risultati conseguiti a seguito delle attività richieste in esecuzione del presente contratto, le informazioni, gli elaborati prodotti in qualsiasi forma (elettronica, cartacea) sono di proprietà esclusiva di CINECA, ne è pertanto vietato l'utilizzo e la divulgazione a qualsiasi titolo senza specifica autorizzazione dello stesso. Il concorrente aggiudicatario si impegna a mantenere la massima segretezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni tutte concernenti il CINECA, che lo stesso potrà acquisire nel corso dell'espletamento del servizio. Il mancato rispetto di quanto previsto, costituirà causa di risoluzione immediata del contratto e contestuale richiesta di risarcimento dei danni. Tale impegno resta valido anche per il periodo successivo alla durata e conclusione del servizio e fino a che le informazioni non diverranno di pubblico dominio.



Art. 7 Corrispettivo del contratto

Il corrispettivo del contratto sarà quello presente nell'offerta economica (prezzi unitari) dell'impresa aggiudicataria secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi definiti nel Capitolato Tecnico.

Art. 8 Fatturazione e pagamenti

L'impresa aggiudicataria, a verifica positiva della fornitura da parte di CINECA, ha diritto di emettere regolare fattura corredandola con il dettaglio delle attività svolte. La liquidazione delle fatture avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle medesime. Eventuali contestazioni interromperanno il termine di ammissione al pagamento fino alla loro definizione. Le fatture devono essere riferite ad attività svolte nell'anno di emissione della stessa ovvero le attività eseguite devono essere inserite in fatture emesse entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione. I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario, con accredito da effettuarsi sul conto corrente bancario dedicato intestato all'impresa, presso la BANCA _____, IBAN: _____, codice SWIFT: BIC _____. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010, l'impresa dichiara che le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente bancario sono:

- _____, nato a _____, il _____ (C.F.: _____);
- _____, nato a _____, il _____ (C.F.: _____).

L'impresa si impegna a rendere note al CINECA, con apposita comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente suddetto, avranno effetto liberatorio per il CINECA. Il CINECA si riserva di risolvere per grave inadempimento il presente contratto in tutti i casi in cui i soggetti tenuti svolgano, nei casi di legge, transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

Art. 9 Spese contrattuali

L'affidatario riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione del contratto con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico al CINECA.

Art. 10 Non esclusività

Il CINECA ha facoltà di richiedere servizi eguali a quelli previsti nel presente accordo a terzi, senza nulla a chiedere o pretendere dal fornitore ed non è ammessa ogni forma di esclusività delle prestazioni tra le parti.

Art. 11 Cessione del contratto e sub appalto

E' fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto o di far eseguire in tutto ad altre imprese il servizio.



In caso di cambio ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che il CINECA si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del DPR 445/2000.

È consentito il sub appalto nei termini di legge previa autorizzazione del CINECA.

Art. 12 Regolamento amministrativo CINECA

L'impresa appaltatrice dichiara di conoscere quanto previsto nel *Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e governo delle attività interne, degli incarichi e delle collaborazioni con persone fisiche esterne, delle esternalizzazioni ad operatori economici* presente sul sito internet del CINECA.

Art. 13 Controversie


Tutte le controversie non risolte in via transattiva sono di competenza del Tribunale di Bologna, esclusa ogni possibilità di arbitrato.

Art. 14 Clausola di chiusura

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni del codice civile e delle normative applicabili in materia.

Casalecchio di Reno, 20/12/2010

CINECA
CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO
Via Magnanelli, 6/3
40033 Casalecchio di Reno (BO)


CINECA

(Timbro e firma Società)